



COMUNE DI ARDEA

Città metropolitana di Roma Capitale

Ufficio demanio marittimo

ORDINANZA N. 73 del 26/04/2018

ORDINANZA BALNEARE

DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. n. 327, in data 30.03.1942, di approvazione del testo definitivo del "Codice della Navigazione", come successivamente integrato e modificato;

VISTO il D.P.R. n. 328, in data 15.02.1952, di approvazione del "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione", come successivamente integrato e modificato;

VISTA la Legge n.382 del 22.07.1975, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Norme sull'ordinamento e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, in materia di "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge nr.382 del 22.07.1975";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Modifiche del sistema penale";

VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di "Attuazione della Direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazioni";

VISTO il D.M. n. 171 del 27.02.1987, in materia di "Disciplina del Commercio Ambulante";

VISTA la Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la Legge n. 112 del 28.03.1991, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle "Norme in materia di commercio su aree pubbliche";

VISTA la Legge n. 284 del 25.08.1991, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro del Turismo e dello Spettacolo datato 16.10.1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

VISTA la Legge n. 104 del 05.02.1992, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Assistenza, integrazione sociale, e diritti delle persone disabili";

VISTA la Legge n. 494 del 04.12.1993, relativa alla conversione in Legge, con modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legge n. 400 del 05.10.1993, concernente "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1995, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 59 del 19.12.1995, in materia di “Sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale”;

VISTO il D.P.C.M. del 21.12.1995, relativo alla “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art.59 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977”;

VISTA la Legge n. 59 del 15.3.1995, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo n.112 del 31.3.1998, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15.03.1997”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998, in materia di “Riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell’art.4 della Legge n. 97 del 15.3.1997”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2816 del 25.5.1999, relativa alla “Sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, con finalità turistico ricreative”;

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 14 del 6.8.1999, in materia di “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.7.2001, relativa alla “Sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi”;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.120 del 24.05.2001;

VISTA la Circolare della Regione Lazio - Demanio Marittimo - Assessorato Cultura Sport e Turismo n. 3 del 22.5.2002;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.6.2006, di attuazione del “Codice Ambientale”;

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 21 del 29.11.2006, in materia di “Svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006, relativa alla “Legge Finanziaria 2007”;

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 13 del 6.8.2007, in materia di “Organizzazione del sistema turistico laziale e di modifica alla L.R. Lazio n. 14 del 6.8.1999”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 322 del 24.4.2008, relativa all’ “Art. 10 della Legge n. 88 del 16.03.2001. Direttiva esplicativa” d’integrazione alla D.G.R. Lazio n. 1161/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale Lazio n. 11 del 15.07.2009, relativo alla “Disciplina della tipologia di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e alla classificazione degli stabilimenti balneari”;

VISTO l’art.1, punto 18., del Decreto Legge n. 194 del 30.12.2009, coordinato con la legge di conversione nr. 25 del 26.02.2010, relativo alla “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 237 del 22.03.2010, relativa all’ “Approvazione delle linee guida in materia di concessioni demaniali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 85 del 28.05.2010, in materia di “Attribuzioni ai Comuni, Province, città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della Legge n. 42 del 05.05.2009”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 79 del 23.05.2011, Allegato 1, relativo al “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo – Codice del Turismo”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 543 del 18.11.2011, relativa alla “Semplificazione delle procedure per l’approvazione dei Piani di Utilizzo degli Arenili Comunali” e alla revoca della D.G.R. n. 6115 del 29.12.1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 217 del 15.12.2011, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”;

VISTA la Legge n. 221 del 17.12.2012, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 179 del 18.10.2012, recanti ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 19/16

VISTA l’Ordinanza vigente della Capitaneria di Porto a firma del Capo del Circondario Marittimo di Roma n. 56/2014 “Disciplina del Diporto Nautico”.

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTE le Ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto a firma del Capo del Circondario Marittimo di Roma relative alla disciplina delle attività balneari;

ORDINA

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l’utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime.

Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell’anno.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti ordinanze emanate dal Circondario Marittimo di Roma in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all’interno di specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull’argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

ART. 2

PUBBLICITA’ DELL’ORDINANZA

La presente ordinanza, e quella della Capitaneria del circondario marittimo di Roma, deve essere esposta al pubblico, in maniera ben visibile e per tutta la durata delle attività in essa connessa, all’ingresso di ogni stabilimento balneare pubblico o sociale, delle colonie marine, degli arenili in concessione e delle spiagge libere attrezzate. La presente ordinanza verrà affissa, a cura del Comune, in prossimità degli accessi a mare, negli spazi riservati alle affissioni e sul proprio sito internet www.ardea.gov.it.

ART. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per stagione balneare si intende il periodo che va dal 1 maggio al 15 ottobre.

Al fine di consentire la pubblica fruizione delle zone demaniali oggetto di concessione, ciascun concessionario, o gestore di spiagge attrezzate, è obbligato ad iniziare le attività dal 1 giugno, e cessarle non prima del 15 settembre.

Gli orari di balneazione, durante i quali gli stabilimenti balneari, pubblici e/o sociali, le colonie marine, le piscine, gli arenili in concessione e le spiagge attrezzate, devono garantire il servizio di salvataggio, sono regolamentati come segue:

- dal 1 maggio fino al 31 maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 17, e dalle ore 9 alle ore 19 il sabato e la domenica;
- dal 16 settembre fino al 15 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 17, e dalle ore 9 alle ore 19 il sabato e la domenica;
- dal 1 giugno fino al 15 settembre dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle ore 19.

Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare dovrà darne comunicazione scritta, specificandone date e gli orari di apertura, all'Ufficio demanio marittimo del Comune di Ardea e all'Ufficio locale marittimo di Torvaianica e, nei giorni festivi e prefestivi, dovrà garantire il servizio di salvataggio. Nei giorni feriali detta struttura potrà svolgere la sola attività di elioterapia con le seguenti condizioni:

- comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio demanio del Comune di Ardea e all'Ufficio locale marittimo di Torvaianica, il periodo cui si intende effettuare l'attività di elioterapia, nonché i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti al pubblico;
- mantenere un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia, quali cabine spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, etc.. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva;
- esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano e inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque, e su eventuali pericoli;
- mantenere lo stato di pulizia giornaliera e di decoro di tutta la superficie in concessione, e di tutti i manufatti insistenti su di essa, nonché di quanto posto nei 20 mt a destra e 20 mt a sinistra della medesima area in concessione, rispettando il profilo naturale dell'arenile in concessione;
- delimitare l'area in concessione in materiale ecocompatibile e nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. Lazio n. 1161/2001, e fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili alla clientela;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti, etc.), con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- garantire obbligatoriamente l'apertura per tutti i giorni festivi e prefestivi, compatibilmente con le condizioni climatiche, e per un minimo di 4 ore. Eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio demanio del Comune di Ardea e all'Ufficio locale marittimo di Torvaianica.

Prima dell'apertura delle strutture balneari per fini elioterapici, i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto.

E' fatto obbligo al concessionario, che all'interno della propria struttura effettua attività elioterapica nei giorni feriali, d'inalberare la bandiera rossa indicante la balneazione non sicura, e di posizionare sull'arenile in concessione, in luoghi ben visibili, almeno 2 (due) cartelli, redatti in più lingue, recante la seguente dicitura:

Attenzione! Servizio di guardiaspiaggia non presente! Nuoti a tuo rischio!

Warning! Lifeguard services not available. Bath at own risk!

¡Cuidado! No hay servicio de salvavidas. Nadar a vuestro riesgo!

Avertissement! Pas de services de sauvetage. Baignade à votre propre risque!

Achtung! Mann kann baden weil es gibt keinen Badmeister!

Durante la stagione balneare, compresa tra il 1 maggio e il 15 ottobre, è vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1 alle ore 4 ad eccezione dei concessionari e dei loro dipendenti, dei soggetti in possesso di apposita comunicazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate. In questo orario è consentito l'accesso in spiaggia in occasione di manifestazioni realizzate direttamente dall'amministrazione comunale o da questa patrocinate e autorizzate.

ART. 4

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA CHIUSURA

E RIAPERTURA DELL'IMPIANTO DI BALNEAZIONE

Le operazioni di allestimento delle strutture, preliminari all'apertura delle attività balneari, potranno essere iniziate a decorrere dal 15 aprile e le operazioni di smontaggio, relative alla chiusura, dovranno essere concluse entro il 15 novembre.

Durante le operazioni di cui al precedente punto, sarà cura del concessionario, mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione.

Nel caso in cui durante le operazioni preliminari all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al precedente punto, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico.

Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario.

L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia in concessione, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, devono essere indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

Durante la stagione balneare, la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici è consentita nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 9 del giorno successivo.

Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione, dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.

ART. 5

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Sulle aree demaniali marittime e sulle spiagge, libere o in concessione, del Comune di Ardea è

VIETATO

- a) lasciare unità navali in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelle destinate al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) distendere o tingeggiare reti da pesca al di fuori dei punti d'approdo regolamentati con ordinanza comunale;
- c) occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di arenile (battigia) ampia non meno di metri 5 (cinque), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, a eccezione dei mezzi di soccorso;
- d) lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie, sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate, al di fuori dell'orario di balneazione e comunque incustodite e/o inutilizzate;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di polizia e di soccorso e, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità comunale, di quelli destinati alla pulizia delle spiagge;
- f) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi, fatte salve le aree a tale scopo destinate ai sensi di legge;
- g) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri, lettori Cd ed altri apparecchi di diffusione sonora, se può derivarne molestia alle persone e turbativa della pubblica quiete, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13 alle 16;
- h) esercitare l'attività a scopo di lucro (noleggio di attrezzature balneari e/o natanti, pubblicità, attività promozionali, etc.), organizzare giochi, manifestazioni sportive, ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'autorità comunale e dell'autorità marittima;
- i) la vendita itinerante di bevande alcoliche;
- j) attività di massaggio e qualsiasi tecnica di decorazione corporea quali tatuaggi, piercing ecc..
- k) gettare a mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo, accendere barbecue e fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;
- l) Introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione (conformità impianti - L. 46/90 s.m.i.);
- m) effettuare sia sulle spiagge sia sugli specchi d'acqua, riservati ai bagnanti, attività pubblicitarie mediante distribuzione di manifesti e/o lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- n) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da questa ultima, con qualsiasi tipo di aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso e Polizia;
- o) campeggiare, installare tende ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.);
- p) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- q) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione e comunque divieto di pesca da riva in presenza di bagnanti;
- r) praticare lo sport del kitesurf al di fuori delle aree a tale scopo individuate dall'Ufficio Demanio del Comune. In presenza di bagnanti è comunque sempre vietato sostare e transitare sulla fascia della battigia e nel retrostante arenile con l'aquilone da kitesurf in volo.

ART. 6

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Sulle aree demaniali marittime e sulle spiagge, libere o in concessione, del Comune di Ardea è

CONSENTITO

Dal 15 ottobre al 1 maggio condurre o far permanere in spiaggia i cani se al guinzaglio, con l'obbligo da parte del conduttore di smaltire e recuperare le eventuali deiezioni animali.

Al di fuori di questo periodo è possibile portare i cani esclusivamente nelle aree a loro dedicate, nelle cosiddette bau beach o nelle aree cani che possono essere realizzate all'interno dei singoli stabilimenti, a discrezione dei concessionari.

E' fatta eccezione per i cani di salvataggio, nonché per i cani guida per i non vedenti e che svolgono attività di ausilio per disabili, purché muniti di brevetto o titolo abilitativo equipollente, con l'obbligo per i detentori degli stessi di condurli al guinzaglio e di munirsi dei prescritti strumenti di pulizia per il recupero delle eventuali deiezioni.

E' fatta altresì eccezione per le unità cinofile in servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di servizio.

ART. 7

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E AREE IN CONCESSIONE

DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

Chiunque gestisca strutture e/o aree destinate alla balneazione nel Comune di Ardea

HA L'OBBLIGO

- a) di comunicare all'Ufficio demanio del Comune di Ardea, nonché all'Ufficio locale marittimo di Torvaianica, le date di apertura delle attività;
- b) di esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente ordinanza;
- c) di esporre con idonea cartellonistica e in luogo ben visibile agli utenti l'elenco dei prezzi dei servizi offerti come da disposizione legislativa della Regione Lazio n. 13/2007;
- d) le concessioni demaniali marittime, se ricadenti entro i 250 metri dal fosso, dovranno esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano ed inglese, che informino sullo stato di balneabilità delle acque, e sugli eventuali pericoli;
- e) di consentire al pubblico l'accesso gratuito attraverso le concessioni demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione demaniale, anche al fine della balneazione;
- f) di delimitare l'area in concessione con materiale ecocompatibile e secondo i criteri di cui alla D.G.R. Lazio 1161/2001, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia;
- g) di predisporre un locale di idonee dimensioni quale presidio di pronto soccorso, nel detto locale dovranno essere custodite tutte le dotazioni di primo soccorso secondo l'ordinanza dell'autorità marittima;
- h) di garantire, negli orari di balneazione ovvero dalle ore 9 alle ore 19, il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti, con la presenza, ogni 100 (cento) metri di fronte al mare, di almeno un assistente adibito al salvataggio dalla Società nazionale salvamento, dalla Federazione nazionale di nuoto o altro ente regolarmente riconosciuto provvisto del prescritto brevetto in corso di validità, con l'obbligo di installare torrette di avvistamento.

Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto del circondario marittimo di Roma.

Ove non risulti assicurato tale servizio, secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla chiusura da parte dell'Autorità dell'attività commerciale fino all'accertamento del ripristino del servizio;

- i) di provvedere, in conformità a quanto disposto nell'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto, a predisporre una postazione, opportunamente segnalata, per lo stazionamento di un defibrillatore all'interno dell'area in concessione: lo stesso strumento dovrà essere sottoposto a una regolare manutenzione, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
- j) di vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono provvedere a opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- k) di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera nonché di decoro di tutta la superficie in concessione, e di tutti i manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l'igiene delle aree in concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata, prima o dopo l'apertura dell'esercizio, con l'ausilio di mezzi meccanici appositamente attrezzati, e i rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di legge in materia e le disposizioni comunali sulla raccolta differenziata;
- l) di curare la pulizia e l'igiene degli arenile confinanti, qualora a libera fruizione, per un'ampiezza di 20 (venti) metri per lato anche con l'ausilio di mezzi meccanici appositamente attrezzati. I rifiuti dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio di igiene urbana, in rispetto alle disposizioni comunali sulla raccolta differenziata. La pulizia dell'arenile deve comunque avvenire prima o dopo l'orario della balneazione;
- m) di installare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di metri 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di metri 4,50;
- n) di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente ufficio comunale, vietando l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
- o) di assicurare, ai portatori di handicap l'accesso al mare mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti, dotando in particolare i servizi igienici di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità. Per l'integrazione balneare i concessionari degli stabilimenti balneari hanno l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente alle persone diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare); a tal fine ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di almeno un ausilio alla balneazione.
- p) le attrezzature balneari mobili, nell'ambito delle spiagge libere attrezzate, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l'utente lascia l'area. Ogni concessionario deve altresì installare idonea cartellonistica indicante la dicitura:

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

INGRESSO LIBERO

SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI

(ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici)

ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

- q) di indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- r) di assicurare l'apertura delle attività rientranti nella concessione bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;

- s) di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza;
- t) I concessionari - gestori di strutture balneari - devono esercitare un' efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'autorità marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- u) I concessionari-gestori di strutture balneari dovranno munire i loro stabilimenti di apposite ceneriere per il conferimento, da parte degli utenti, dei rifiuti da tabacco. Le ceneriere potranno essere sia fisse sia del tipo "usa e getta" da dare agli utenti del noleggio delle singole attrezzature da mare (es. lettini, sedie, sedie a sdraio).

All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime il concessionario deve esporre in maniera ben visibile:

- 1) la dichiarazione di inizio attività;
- 2) le ordinanze delle autorità competenti relative all'uso degli arenili;
- 3) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
- 4) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
- 5) eventuali comunicazioni istituzionali delle Autorità competenti.

Allo scopo di garantire i presidi di salvataggio ottimizzando i costi, i concessionari potranno avvalersi di forme associative per offrire i suddetti servizi.

Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago o abbellimenti necessari per la migliore fruibilità delle spiagge, quali gazebi, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione. All'interno delle aree in concessione l'installazione di giochi per bambini "gonfiabili" potranno essere installati previa autorizzazione della Commissione comunale di Vigilanza delle Attività produttive, mediante sistemi che garantiscano la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori e conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 18/05/2007.

In ogni caso, prima dell'apertura delle strutture balneari, i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività.

ART. 8

PARTICOLARI NORME PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Oltre a quanto previsto nell'articolo precedente l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, per ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc...) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

Presso lo stabilimento balneare dovrà essere destinato al pronto soccorso un apposito locale. In detto locale dovranno essere tenute, pronte all'uso:

- due bombolette individuali di ossigeno, da un litro;;
- una cannula di respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina, un tiralingua;
- un pallone Ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalle normative vigenti;

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento conforme alle vigenti normative in materia.

I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n° 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.

Negli stabilimenti balneari è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 9

DIRITTO DI TRANSITO

Tutti i concessionari di aree demaniali marittime che si trovano lungo i tratti di litorale dove i pubblici passaggi a mare distano tra loro a più di 200 metri, dovranno garantire, anche attraverso strutture private, il libero accesso al bene pubblico (24 ore su 24) per tutto l'anno solare, soprattutto ai fini della sicurezza e per la sorveglianza a mare, nonché per le competenze doganali.

Durante la stagione balneare, i concessionari di stabilimenti balneari, negli orari di apertura, debbono consentire al pubblico l'accesso libero e gratuito, esclusivamente per raggiungere la battigia. Dovranno inoltre apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso dello stabilimento, nonché sul lato mare, apposita cartellonistica, redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura:

L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito.

ART. 10

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI KITESURF E WINDSURF

Per quanto concerne le attività di kitesurf e windsurf, queste possono essere praticate usufruendo di tratti di arenili demaniali marittimi all'uopo destinati a tali discipline.

In tale aree vige il divieto di balneazione per coloro che non esercitano dette attività sportive sopra richiamate.

Al di fuori dei tratti di arenile demaniale marittimo all'uopo destinato è fatto assoluto divieto di transitare o sostare con l'aquilone da kitesurf in volo.

ART. 11

DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICO-RICREATIVE

SU PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

Chiunque intenda effettuare manifestazioni a carattere turistico-ricreativo su pubblico demanio marittimo dovrà premunirsi, presso gli organismi preposti, di tutte le autorizzazioni di legge.

ART. 12

NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Coloro che esercitano attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto non devono occupare suolo demaniale marittimo, ne specchi d'acqua e non possono porre in essere corpi morti per l'ormeggio delle imbarcazioni o di attrezzature utilizzate per l'espletamento della propria attività, salvo i casi specificamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

ART. 13

USO DEGLI SPECCHI D'ACQUA

Per ogni disposizione, circa l'utilizzo degli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione (gli ormeggi, il transito di unità navali per qualunque uso, i corridoi di lancio, ecc...), si rimanda a quanto disposto nella ordinanza, vigente, emessa dal comandante dell'autorità marittima circondariale.

ART. 14

DISPOSIZIONI DI ETICA E TRASPARENZA

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

È fatto obbligo di affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva.

Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza dovrà contenere i seguenti dati:

Ditta concessionaria.....

Legale rappresentante.....

Concessione Demaniale n° ... del..... scadenza.....

Permesso a costruire/D.I.A. n°... del.....

Dimensione dell'area in concessione: fronte mare m. lineari... profondità m. lineari...

Dimensione area coperta autorizzata: mq.

Numero massimo di ombrelloni.....

Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza:.....

Passo a mare più vicino (numero).....

Corridoio di lancio: SI/NO

Bagnini n°.....

Altri dipendenti n°.....

Periodo di apertura per la balneazione: dal __/__/__ al __/__/__

Periodo di apertura senza l'esercizio dell'attività di balneazione: dal __/__/__ al __/__/__ e dal __/__/__ al __/__/__

Accesso a pagamento: SI/NO

Varco per i cittadini: nel lido SI/NO; pubblico SI/NO, (a mt.....) SX/DX

Medicheria SI/NO

Accessi agevolati per i diversamente abili SI/NO

In caso negativo motivare:

Servizi igienici per i diversamente abili SI/NO

Altri servizi per i diversamente abili SI/NO

Indicare quali:

Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle orealle ore..... e dalle ore alle ore..... (massimo quattro ore complessive)

Indicare n. telefonici locali di: Polizia locale, Capitaneria di porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
.....

Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART.15

REGIME SANZIONATORIO ED OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO

Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della navigazione e di tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative applicabili.

Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria operanti sul territorio sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ardea, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore il 26/04/2018, sostituisce ed abroga tutte le altre Ordinanze di Balneazione precedentemente emesse in contrasto con essa.

Il Dirigente ad Interim della IV
Area - Servizio Territorio

Avv.Giovanni Cucuzza

Firmato in originale